



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FREGOLENT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2022

Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari
e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

ONOREVOLI SENATORI. - L'opinione pubblica sollecita sempre più a promuovere la trasparenza dei processi decisionali, per garantire l'interesse generale anche attraverso il necessario confronto con gli interessi particolari, sempre più rappresentati dai gruppi di pressione o *lobby*.

Questa esigenza è stata già avvertita e affrontata in altri Paesi occidentali. In Italia, la questione si lega alla crisi dei grandi partiti, che per decenni hanno svolto un compito di mediazione democratica degli interessi economici, sociali e culturali. L'assenza di luoghi di mediazione e la debolezza dei corpi intermedi impongono una riflessione seria sulla qualità della rappresentanza e, nel contempo, invitano ad arginare lo scatenamento di istanze e pressioni che intendono orientare a proprio vantaggio la decisione pubblica. La necessità di stabilire regole e procedure che presiedano al rapporto fra gruppi di pressione e classe politica è divenuta dunque improcrastinabile.

L'Unione europea ha già dato indicazioni in tal senso. Fin dal 2005, la Commissione europea ha varato l'iniziativa europea per la trasparenza, che si è poi sostanziata nella pubblicazione di un Libro verde dedicato, in parte, alla trasparenza e alla rappresentanza degli interessi (lobbismo). Nel Libro verde il lobbismo viene definito quale componente legittima dei sistemi democratici e si prevede il sostegno finanziario a determinati gruppi d'interesse (ad esempio di consumatori, di disabili eccetera) perché siano meglio riconosciute le loro ragioni. È inoltre stabilito che ogni intervento sul procedimento deliberativo sia reso noto alla pub-

blica opinione, insieme con la missione e con le forme di finanziamento dei gruppi lobbistici.

Nel giugno 2011, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno istituito il Registro comune per la trasparenza. Il nuovo strumento amplia la platea dei potenziali lobbisti (aggiungendo anche studi legali, organizzazioni non governative eccetera) allo scopo di raccogliere e rendere disponibili le informazioni su tutti i soggetti in grado di influenzare la politica europea, così da contribuire a fare dell'Unione europea una democrazia più partecipativa. A tale scopo sono stati aumentati il numero e la completezza delle informazioni richieste ai lobbisti, imponendo ad esempio di specificare quali iniziative legislative sono state sostenute, quali finanziamenti si sono ottenuti dall'Unione europea, eccetera. Chi si iscrive nel Registro accetta, inoltre, di rispettare il Codice di condotta comune e di essere sottoposto alle eventuali sanzioni. L'iscrizione nel Registro europeo resta tuttavia facoltativa e, in pratica, è possibile continuare ad esercitare la mediazione lobbistica anche senza essere iscritti e quindi senza avere obblighi né codici da rispettare.

Nell'aprile 2014 è stato raggiunto un nuovo accordo tra il Parlamento e la Commissione europea sul Registro, operativo dal 2015. Le principali novità riguardano le modalità di dichiarazione delle risorse umane che svolgono attività di *lobby*; la richiesta di informazioni supplementari sulla partecipazione a comitati, *forum*, intergruppi e strutture analoghe in seno all'Unione europea e sui provvedimenti legislativi seguiti dalle

lobbies; l'estensione a tutte le entità registrate dell'obbligo di dichiarare i costi stimati relativi a tali attività. È poi prevista una procedura semplificata di « allerta e denuncia » che consente di esercitare un controllo più rigoroso sulle informazioni potenzialmente fuorvianti e di trattarle in modo più efficiente. Vi sono ulteriori incentivi per incrementare l'efficacia della registrazione, come l'obbligo di registrarsi per chi desidera incontrare membri della Commissione, membri di gabinetto e direttori generali e per tutte le organizzazioni che intendono prendere la parola nelle audizioni del Parlamento europeo.

Il 12 marzo 2016 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere contributi sull'attuale regime di registrazione per i rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il lavoro delle istituzioni dell'Unione europea e per verificare l'opportunità di rendere obbligatorio il registro.

Già nel 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) aveva individuato alcuni elementi per una regolamentazione efficace del sistema delle *lobby*. I principali punti di una buona legislazione in materia, secondo l'OCSE, sono i seguenti:

– definizioni chiare di lobbista e di attività di *lobbying*, prive di ambiguità;

– requisiti di trasparenza che forniscano informazioni pertinenti sugli aspetti chiave dell'attività di *lobbying* e sui soggetti che la pongono in atto, tra cui l'obiettivo dell'attività, i beneficiari, le risorse finanziarie e gli scopi;

– regole e linee guida che definiscano gli *standard* di comportamento (tra cui, ad esempio, il divieto di utilizzare indebitamente informazioni confidenziali, il conflitto di interessi eccetera);

– procedure di individuazione e di collaborazione inserite in un contesto coerente

di strategie e di meccanismi d'azione, quali il monitoraggio;

– promozione di una cultura dell'integrità e della trasparenza nella pratica quotidiana, mediante un'informazione periodica e l'interazione con le entità coinvolte, al fine di ottenerne la collaborazione.

Anche il Consiglio d'Europa ha affrontato la disciplina delle *lobbies* nell'ambito della lotta alla corruzione nei Paesi membri. Il tema è oggetto dell'attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo costituito in seno al Consiglio d'Europa nel 1999. Il rapporto tra *lobbying* e corruzione è stato tra i temi del seminario parlamentare organizzato il 2 dicembre 2013 a Belgrado dal Parlamento serbo e dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, dal titolo « *Meccanismi utilizzabili dai parlamenti nazionali per fronteggiare la corruzione* ».

Il Consiglio d'Europa, attraverso il Comitato europeo per la cooperazione giuridica (CDCJ), ha lavorato alla preparazione del progetto di raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla regolamentazione giuridica delle attività di *lobbying* nel contesto del processo decisionale pubblico. Prima di completare la preparazione di tale strumento giuridico, il CDCJ ha organizzato una consultazione sul progetto di raccomandazione. Questa consultazione ha coinvolto la società civile, le imprese e gli enti pubblici nel processo di sviluppo del futuro strumento giuridico, adottato poi dal Comitato dei Ministri il 22 marzo 2017.

Con riferimento al panorama internazionale, si rammenta, in primo luogo, che le due assemblee del Parlamento francese hanno avviato da tempo una riflessione sulla materia delle *lobbies*. In particolare, il Bureau dell'Assemblea nazionale ha adottato, il 2 luglio 2009, alcune regole di trasparenza e di etica applicabili all'attività dei rappresentanti dei gruppi di pressione presso l'Assemblea. Il 7 ottobre 2009 anche il Senato ha

adottato una serie di misure volte a inquadrare meglio, in termini di trasparenza, deontologia ed equità, le attività di *lobbying*.

Il *Bundestag* tedesco è stato il primo Parlamento in Europa a prevedere disposizioni specifiche volte a regolare i rapporti istituzionali con i gruppi di pressione. In attuazione di una decisione del 21 settembre 1972 concernente la registrazione di associazioni e di loro rappresentanti, l'allegato 2 al Regolamento del *Bundestag* stabilisce che ogni anno è elaborata una lista pubblica (*Öffentliche Liste*) in cui vengono registrate tutte le associazioni che intendono rappresentare o difendere interessi di fronte al *Bundestag* o al Governo federale. L'iscrizione nel registro rappresenta una condizione preliminare perché i rappresentanti dei gruppi di pressione possano partecipare alle audizioni nelle Commissioni parlamentari e accedere ai locali parlamentari previo rilascio di una tessera di riconoscimento.

Nel Regno Unito, i membri delle due assemblee del Parlamento nazionale sono tenuti al rispetto dei principi enunciati nei codici di condotta adottati da ciascuna Camera in attuazione delle raccomandazioni formulate nel 1995 dal *Committee on Standards in Public Life* (noto anche come Nolan Committee, dal nome del suo presidente), preposto dal Governo all'elaborazione di canoni deontologici applicabili a chiunque detenga cariche pubbliche. Nel 2014 è stato emanato il *Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union Administration Act*, che tra l'altro prevede l'istituzione di un apposito registro dei soggetti che svolgono attività di *lobbying*.

Negli Stati Uniti d'America il fenomeno del *lobbying* costituisce un aspetto strutturale dell'organizzazione del sistema della rappresentanza politica. Una prima organica disciplina è stata introdotta già nel 1946 con il *Federal Regulation of Lobbying Act*, rivolto per un verso ad assicurare la traspa-

renza del fenomeno e, per altro verso, a sanzionare i comportamenti illegittimi, ossia posti in essere travalicando i limiti del *right to petition* garantito dalla Costituzione federale. Nel 1995 è stato approvato il *Lobbying Disclosure Act*, la cui principale finalità è stata quella di colmare le lacune rivelate dall'esperienza applicativa pluridecennale della legge del 1946. Inoltre nel 2007 è intervenuta un'ulteriore riforma, introdotta con l'*Honest Leadership and Open Government Act* che ha modificato in più parti il *Lobbying Disclosure Act* del 1995. Le nuove disposizioni, in particolare, si concentrano sulla deontologia dei membri del Congresso e sulla trasparenza del loro operato, nell'intento di limitare l'ingerenza dei gruppi di pressione nei procedimenti legislativi e di porre un argine ai fenomeni di vicendevolesse ricambio tra ceto parlamentare ed esponenti degli interessi organizzati.

Quanto all'Italia, nel nostro ordinamento la disciplina della cosiddetta attività di *lobbying* è oggetto da anni di iniziative legislative (sin dall'VIII legislatura ed in ultimo nella XVIII legislatura, con una serie di proposte di legge approvate dalla sola Camera dei deputati in testo unificato); il loro esame, più volte avviato, non è tuttavia giunto a compimento.

Alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali: la Toscana (legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5), il Molise (legge regionale 22 ottobre 2004, n. 24) e l'Abruzzo (legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59). A livello di amministrazione centrale, risulta istituito nel 2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco pubblico dei lobbisti del settore agroalimentare con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2284 del 9 febbraio 2012.

La necessità di regolamentare in modo puntuale l'attività di *lobbying* trova ulteriore

fondamento nel reato di traffico di influenze illecite, introdotto nel 2012 con l'articolo 346-bis del codice penale come novellato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Al fine di chiarire la portata applicativa della norma, è dunque compito del legislatore tracciare una precisa linea di confine fra la legittima attività di influenza e quella che viene esercitata indebitamente.

La Relazione conclusiva del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito nel marzo 2013 dal Presidente della Repubblica Napolitano, nel capitolo dedicato alle Regole per l'attività politica e il suo finanziamento, propone una disciplina delle *lobbies* fondata su tre punti: istituzione presso le Camere e le Assemblee regionali di un albo dei portatori di interessi; diritto dei portatori di interessi di essere ascoltati nell'istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati; esplicitazione, nella relazione al provvedimento, delle motivazioni del legislatore, evitando ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi. All'inizio della XVII legislatura, la regolamentazione delle *lobbies* è stata oggetto di attenzione da parte del Governo Letta. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 luglio 2013, aveva avviato l'esame preliminare di un disegno di legge di istituzione dell'Elenco dei portatori di interessi particolari, che non ha avuto poi seguito.

La Giunta per il regolamento della Camera dei deputati è pervenuta a una regolamentazione interna delle attività di *lobbying* che prevede:

- l'istituzione di un registro cui occorre iscriversi per lo svolgimento di attività di relazione istituzionale per la promozione di interessi privati;

- la definizione puntuale di « attività di relazione istituzionale », che contempla le attività intese a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati;

- l'obbligo di presentazione di relazioni periodiche, da parte degli iscritti, sui contatti effettivamente posti in essere, sugli obiettivi conseguiti, sui mezzi impiegati, sulle spese sostenute e così via.

L'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati al Senato e di due petizioni popolari in materia di attività di rappresentanza di interessi è stato avviato il 30 luglio 2014 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica. La Commissione ha svolto una serie di audizioni informali a febbraio e ha pubblicato i documenti acquisiti da associazioni ed esperti, adottando l'atto Senato n. 1522 (della XVII legislatura) quale testo base per il seguito dell'esame.

Il presente disegno di legge si pone quindi l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo al dibattito, al fine di sollecitare l'approvazione - in tempi brevi - di una disciplina compiuta sul tema della regolazione della rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici. Anche in considerazione del dibattito in corso a livello internazionale, l'iscrizione nell'istituendo Registro pubblico è obbligatoria: ciò significa che l'attività può essere svolta solo dai rappresentanti iscritti nel Registro.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce l'oggetto di applicazione e le finalità, stabilendo che l'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici deve conformarsi ai principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte. Si chiarisce che tale attività è svolta nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

L'articolo 2 reca le definizioni, tra cui si segnala quella di « attività di rappresentanza di interessi particolari », intesa come ogni attività diretta alla rappresentanza di inte-

ressi nell'ambito dei processi decisionali pubblici, mediante la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica, ribadendo il rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

L'articolo 3 individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'autorità competente a istituire e tenere il Registro e a redigere il relativo codice deontologico, anche definendo le concrete modalità di funzionamento e i dati che il Registro deve contenere.

Con l'articolo 4 viene istituito il codice deontologico dei rappresentanti di interessi.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi degli iscritti nel Registro e, in particolare, quello di predisporre una periodica relazione sull'attività svolta indicando, tra l'altro, anche le risorse umane ed economiche impegnate e i decisori contattati. Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a redigere un rapporto sull'attività dei lobbisti; entrambe le relazioni sono pubblicate nel sito *internet* della stessa Autorità.

L'articolo 6 individua i diritti degli iscritti nel Registro, tra cui quello di accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e di acquisire, a discrezione del decisore pubblico, documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, nonché di presentare agli stessi decisori proposte, richieste, studi e altro. Tali soggetti potranno partecipare alle attività di analisi di

impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della regolamentazione concernenti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.

All'articolo 7 sono previsti gli adempimenti dei decisori pubblici, tra cui l'instaurazione di relazioni istituzionali con soggetti iscritti nel Registro, assicurando la massima trasparenza e la partecipazione dei vari soggetti interessati in condizioni di parità. Inoltre il decisore menziona nella relazione illustrativa degli atti normativi nonché nelle premesse agli atti amministrativi le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.

L'articolo 8 reca la disciplina sanzionatoria, introducendo sanzioni quali la censura, la sospensione e, nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

L'articolo 9 prevede che la legge non si applichi all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da partiti politici, da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, né a quella svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

L'articolo 10 prevede che le disposizioni della legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza degli interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, che i rappresentanti di interessi particolari, incaricati dai soggetti portatori di tali interessi, svolgono presso i decisori pubblici, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.

2. La presente legge, in attuazione dei principi di pubblicità, di partecipazione democratica e di trasparenza dei processi decisionali, è volta ad assicurare ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie scelte nonché una maggiore autonomia in fase decisionale, in conformità a quanto disposto dal diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « attività di rappresentanza di interessi particolari »: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta dai rappresentanti di interessi particolari, di cui alla lettera *b)*, attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione

pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) « rappresentanti di interessi particolari »: i soggetti che rappresentano, presso i decisori pubblici di cui alla lettera *d)*, su incarico dei portatori di interessi particolari, di cui alla lettera *c)*, interessi particolari leciti volti a incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici, di cui alla lettera *e)*;

c) « portatori di interessi particolari »: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi particolari; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;

d) « decisori pubblici »: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche e, in particolare, ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Governo, compresi i vice ministri e i sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici nonché i titolari di incarichi di funzione dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

e) « processi decisionali pubblici »: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

Art. 3.

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro

pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I dati inseriti nel Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-ter*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico mediante i sistemi di identificazione informatica previsti all'articolo 64, commi *2-quater* e *2-nonies*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

4. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.

5. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati trimestralmente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di rappresentanza di interessi;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

6. Non possono iscriversi nel Registro:

a) i minori di anni diciotto;

b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per la sola durata del loro mandato;

c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;

d) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;

e) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

f) i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico;

g) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

h) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell'incarico.

7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, secondo le moda-

lità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro, all'esito della procedura di consultazione pubblica, è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti *internet* istituzionali degli enti o organismi cui appartengono i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge, all'interno della sezione « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 4.

(Codice di deontologia dei rappresentanti di interessi)

1. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare un codice di deontologia, di seguito denominato « codice », in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari.

2. Il codice è adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di interessi particolari che ne hanno fatto richiesta secondo le modalità pubblicate nella sezione dedicata.

3. Il codice è pubblicato, il giorno seguente alla sua adozione, nella sezione dedicata.

Art. 5.

(Obblighi degli iscritti nel Registro e rapporto sull'attività di rappresentanza di interessi particolari)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per via telematica e sotto la propria responsabilità, una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nell'anno precedente.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera *a)*;

c) l'indicazione delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*;

d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.

3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nella sezione dedicata entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi particolari.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può richiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 1.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige, segnalando eventuali criticità e avanzando proposte, un rapporto sull'attività dei rappresentanti di interessi particolari

svolta nell'anno precedente e lo pubblica nella sezione dedicata.

Art. 6.

(Diritti degli iscritti nel Registro)

1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro può:

a) presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti;

c) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai principi del presente articolo per quanto attiene alle loro attività istituzionali.

Art. 7.

(Adempimenti dei decisori pubblici)

1. Nelle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro il decisore pubblico assicura la massima trasparenza.

2. Il decisore pubblico può garantire al rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.

3. Il decisore pubblico può menzionare, nella relazione illustrativa degli atti normativi ovvero nelle premesse agli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.

4. Il decisore pubblico che ritenga violati il codice o le disposizioni della presente legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o che venga contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale è tenuta ad effettuare un'apposita verifica, all'esito della quale può irrogare le sanzioni al soggetto non iscritto secondo quanto previsto dall'articolo 8.

5. Per le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, si applicano ai decisori pubblici le sanzioni di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura o con la

sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Il rappresentante di interessi particolari cancellato ai sensi del presente comma non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di cinque anni dalla data della cancellazione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritti nel Registro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5 nel termine ivi previsto, la falsità delle informazioni in essa contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. La medesima sanzione è irrogata al decisore pubblico nei casi di mancata comunicazione di una violazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

4. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, compresi i provvedimenti di censura, sospensione e cancellazione dal Registro, sono irrogati con provvedimento motivato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono tempestivamente pubblicati nella sezione dedicata, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

5. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 9.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 10.

(Organi costituzionali e autonomia regionale)

1. Gli organi costituzionali dello Stato, nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 2,00